

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SALERNO

Ricorso

nell'interesse della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Federazione provinciale di Salerno – CISL FP Salerno (c.f. 95074410655), con sede legale in Salerno alla via A. Pellicchia n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Pietro Antonacchio (c.f. NTNPT57T09F912K), rappresentata e difesa giusta procura a margine dal prof. avv. Alfonso Vuolo (c.f. VLULNS71S18H703L), elett.te domiciliata presso il suo studio in Salerno, Largo Plebiscito n. 6 (fax 089 2581112 – 081 5154288 – a.vuolo@avvocatinocera-pec.it),

per annullamento, previa sospensione dei seguenti atti: **1)** delibera della Giunta del Comune di Mercato San Severino n. 85 dell'11.5.2018, pubblicata all'Albo pretorio il 28.5.2018, così come poi rettificata con successiva delibera del 29.5.2018, senza numerazione, pubblicata all'Albo pretorio il 13.6.2018 (n. reg. 579/2018), con la quale è approvato il nuovo organigramma ed elenco prodotti, nonché l'assegnazione del personale ai servizi e agli uffici dell'ente; **2)** nonché ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della organizzazione sindacale ricorrente ivi inclusi se e per quanto occorra: **a)** decreto sindacale n. 13 del 18.5.2018 prot. n. 13369 del 28.5.2018, nomina ad interim Responsabile Area 1 “Segreteria generale, Affari generali e istituzionali; **b)** decreto sindacale n. 14 del 18.5.2018 prot. n. 13371 del 28.5.2018 nomina Responsabile Area 2 “Programmazione economica – Bilancio e Servizio finanziario”; **c)** decreto sindacale n. 15 del 18.5.2018 prot. n. 13374 del 28.5.2018, nomina responsabile Area 3 “Entrate tributarie e patrimoniali – Organizzazione, manutenzione e gestione del patrimonio; **d)** decreto sindacale n. 16 del 18.5.2018 prot. n. 13377 del 28.5.2018, nomina

responsabile Area 4 “Gestione del territorio – Lavori pubblici”; e) decreto sindacale n. 17 del 18.5.2018 prot. n. 13378 del 28.5.2018, nomina responsabile Area 5 “Polizia locale – Vigilanza e sicurezza del territorio”; f) decreto sindacale n. 18 del 18.5.2018 prot. n. 13528 del 29.5.2018, revoca incarico di Responsabile di struttura apicale dell’Area Funzionale denominata “Area Legale ed affari Generali”; g) decreto sindacale n. 19 del 18.5.2018 prot. n. 13530 del 29.5.2018, revoca incarico di Responsabile di struttura apicale delle Aree Funzionali denominate “Area Provveditorato, servizi ausiliari e culturali, assistenza agli Organi di Governo” e “Area Demografica – politiche scolastiche e servizi alla persona”.

FATTO

1)– Con nota prot. n. 5424 del 26.2.2018, il Segretario generale del Comune di Mercato San Severino convocava per il giorno 28.2.2018 la "*R.S.U. Aziendale: Ansalone Pellegrino, De Dominicis Gerardo, Izzo Gabriele, Romano Antonio, Salvati Cosimo*" per le comunicazioni riguardanti la riorganizzazione delle aree e degli uffici comunali.

2)– Con successiva mail, l’incontro era posticipato all’1.3.2018: si riunivano il Segretario generale, tre delegati R.S.U. CISL FP e un delegato R.S.U. UIL FP.

In tale sede si apriva, come è possibile leggere nel relativo verbale, "*la consultazione di cui all'art. 10 del CCDI 2016–2018*".

La componente CISL – FP chiedeva che venissero invitate anche le Segreterie Provinciali.

La parte pubblica consegnava una bozza del nuovo organigramma, composto da 6 aree (“Area affari generali ed istituzionali”, “Area demografica e servizi alla persona – servizi culturali”, “Area bilancio e servizio finanziario”, “Area tributarie e patrimoniali– organizzazione e gestione del patrimonio”, “Area

gestione del territorio–lavori pubblici”, “Area polizia locale, vigilanza e sicurezza del territorio”) e seguito dall’assegnazione del personale diviso per area.

3)– Con nota prot. n. 7166 del 19.3.2018 in riscontro alla nota prot. gen. n. 5424/2018 relativa alla “Riorganizzazione delle Aree e degli Uffici Comunali”, l’organizzazione sindacale CISL – FP precisava che *"la riorganizzazione delle aree degli uffici comunali è uno strumento fondamentale finalizzato a nuove soluzioni organizzative con lo scopo di incrementare il livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti, nonché lo strumento atto a realizzare un modello organizzativo ed organico per garantire integrazione, coordinamento, omogeneità di competenze dei lavoratori, nonché sviluppo delle professionalità"* e, pertanto, rivendicava *"a sé la possibilità di proporre linee correttive generali ai vari processi di riorganizzazione, nell'interesse dei lavoratori e degli utenti"*.

In ragione di queste premesse, con riferimento alla proposta di riorganizzazione, la ricorrente ravvisava:

- 1) l’impossibilità di una riduzione della spesa, poiché rimaneva invariato il numero complessivo dei responsabili di area;
- 2) il numero eccessivo di aree funzionali, alcune delle quali con un numero così esiguo di uffici e di conseguenza di dipendenti tale da poter essere accorpate con altre;
- 3) la discrepanza del numero di dipendenti presenti nei singoli uffici (elevato in alcuni ed eccessivamente scarso in altri), nonché la mancanza del necessario supporto tecnico e di quello di polizia giudiziaria e/o amministrativa.

Pertanto, proponeva:

- a) la razionalizzazione delle Aree e delle strutture burocratiche-amministrative, con il duplice obiettivo di garantire un’equilibrata

gestione della spesa per il personale, in armonia con la normativa in materia;

- b) l'organizzazione della macchina amministrativa in quattro aree funzionali (Area amministrativa – demografica; Area finanziaria – tributi; Area tecnica; Area di polizia locale);
- c) l'applicazione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta comunale prot. n. 2197 del 19.12.1997, e, segnatamente, dell'art. 8.

4)– In data 26.3.2018 si riuniva la delegazione trattante.

Diversamente da quanto proposto in precedenza, l'ente presentava un nuovo organigramma, articolato in 5 aree (anziché 6), senza, questa volta, l'indicazione del personale assegnato a ciascuna di esse.

In tale sede la CISL - FP evidenziava una serie di criticità:

- a) innanzitutto, reiterava la propria proposta di organigramma con n. 4 aree funzionali;
- b) evidenziava che l'ufficio organizzazione, gestione e manutenzione del patrimonio non fosse attinente alla terza area;
- c) sottolineava che l'Ufficio Economato, provveditorato, IMU fosse afferente più alla seconda area che alla terza;
- d) ribadiva che la prima area risultava notevolmente sproporzionata rispetto alle altre per l'eccessivo numero di servizi ed uffici assegnati che, pertanto, sarebbero risultati difficilmente gestibili e coordinabili.

All'esito dell'incontro, il Segretario generale assicurava che avrebbe comunicato all'amministrazione le osservazioni rese dalle organizzazioni sindacali "per eventuali nuove considerazioni in ordine al nuovo organigramma da adottare".

5)– Inoltre, l'allora Responsabile della prima Area (componente di parte pubblica D.T.), avv. Gennaro Izzo, con nota prot. n. 8202 del 29.3.2018 inviata al Segretario generale in qualità di Presidente della D.T., affermava che "*i rilievi sollevati dalle Organizzazioni Sindacali evidenziano discrasie che è necessario evitare, nell'interesse dell'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici comunali*".

6)– Sennonché, con deliberazione n. 85 dell'11.5.2018, pubblicata il 28.5.2018, la Giunta comunale approvava "*il nuovo organigramma ed elenco prodotti, nonché l'assegnazione del personale ai servizi e agli uffici dell'ente*".

Senza tenere in considerazione quanto rilevato dalle organizzazioni sindacali, si delineava un assetto organizzativo composto da 5 aree con radicale diversa distribuzione degli uffici rispetto a quella ipotizzata nella proposta del 26 marzo (ad esempio, la terza area annovera ora 9 uffici anziché 7).

Per di più, con il medesimo provvedimento, d'emblee i dipendenti erano assegnati alle diverse aree con l'ulteriore conseguenza che molti tra essi erano trasferiti da un'area all'altra, senza la previa attivazione della procedura di mobilità interna e senza aver assolto a qualsivoglia obbligo di informazione e concertazione con le organizzazioni sindacali.

7)– Seguivano poi i decreti sindacali con le quali venivano nominati i responsabili di area.

Gli atti impugnati sono palesemente illegittimi per i seguenti

motivi

I) – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.: 3, 4, 35, 39 E 97, COST.; 5 E 6, D. LGS. 165/2001; 7 E 8, CCNL 1.4.1999; 6, CCNL 22.2.2004; 29, REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E

SERVIZI DEL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

1.1 – La delibera di Giunta n. 85 del 2018 ha un contenuto complesso: da un lato, innova sensibilmente l'assetto organizzativo dell'ente; dall'altro, distribuisce il personale tra le nuove aree.

Con riferimento a questa seconda parte, come dimostrato per tabulas, la proposta discussa ed esaminata nella riunione del 26.3.2018 non fa alcun cenno alla assegnazione del personale.

Eppure, con la delibera n. 85 del 2018 si è poi proceduto al trasferimento di numerosi dipendenti da un'area all'altra.

Si tratta, evidentemente, di una mobilità interna.

Va da sé la violazione dell'art. 8, CCNL 1.4.1999, secondo il quale "*la concertazione si effettua per le materie previste dall'art.16, comma 2, del CCNL stipulato il 31.3.1999e per le seguenti materie: (...)*

c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale (...);

e) criteri generali per la mobilità interna".

Analogamente, l'art. 6 del CCNL 22.2.2004 prevede tra le materie oggetto di concertazione l'andamento dei processi occupazionali e i criteri generali di mobilità interna.

Anche l'art. 10 del CCDI triennio 2016 – 2018 prevede la "consultazione" delle organizzazioni sindacali.

Nulla di tutto questo è stato osservato (anche con riguardo alla prima proposta, poi accantonata) con conseguente necessità dell'annullamento degli atti impugnati (C.d.S., sez. III, 11.4.2014, n. 1786; T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 10.9.2013, n. 4213; T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 22.9.2011, n. 657).

1.2 – Il provvedimento impugnato viola anche l'art. 29, c. 2, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, secondo il quale il trasferimento fra aree di singole unità di personale è disposto dal Direttore generale sentiti i Responsabili interessati e **previa informazione alle Organizzazioni sindacali.**

Ad esempio, tra gli iscritti in forza all'organizzazione sindacale ricorrente, sono stati trasferiti ex abrupto: Vincenzo Biondi (dall'Area tecnica all'Area di polizia municipale), Gerardo De Dominicis (dall'Area VII all'Area tributi), Alfonso Abbadessa (dall'Area VII all'Area tributi), Carmine Iacuzio (dall'Area VII all'Area tributi), Francesco Romano (dall'Area tecnica all'Area tributi), Mario Grimaldi (dall'Area tecnica all'Area tributi), Gennaro Izzo (a quest'ultimo è stato addirittura sottratto l'incarico di responsabile di Area).

1.3 – In ogni caso, è solare anche la violazione del secondo comma dell'art. 5, T.U.P.I., alla stregua del quale nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro vengono assunte informando i sindacati o comunque con le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.

Inoltre, l'art. 6, T.U.P.I., stabilisce che "*le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, **previa informazione sindacale**, ove prevista nei contratti collettivi nazionali*".

È appena il caso di precisare che l'art. 7, CCNL 1.4.1999, dispone che "*l'ente **informa periodicamente e tempestivamente** i soggetti sindacali .. sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, **l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane***" e che, "*nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL*

*prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve essere **preventiva**".*

Né può venire in soccorso la statuizione contenuta nella delibera impugnata n. 85 del 2018 di dare successiva informazione alle organizzazioni sindacali, dal momento che **essa, naturalmente, non avrebbe carattere preventivo, così come imposto in maniera inderogabile dal quadro normativo vigente.**

II) – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.: 3, 4, 35, 39 E 97, COST.; 5 E 6, D. LGS. 165/2001; 7 E 8, CCNL 1.4.1999; 6, CCNL 22.2.2004; 1, 2, 3, 7 E SEGUENTI, L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI TRASPARENZA, CORRETTEZZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA.

2.1 - Il motivo che precede è assorbente.

Per mero scrupolo difensivo, deve essere censurata anche l'illegittimità dell'altra parte della delibera relativa alla definizione del nuovo organigramma.

Nonostante la radicale trasfigurazione impressa, la delibera impugnata non reca alcuna motivazione che possa far comprendere l'iter logico seguito.

Al netto di formule stereotipate ("soppressione di alcuni servizi"; riallocazione di alcuni servizi"; "individuazione di alcune aree critiche": quali?!?), il deliberato è meramente assertivo.

2.2 – Non sono, infatti, esplicitate le ragioni in base alle quali sono state disattese le puntuali osservazioni della ricorrente circa l'accorpamento delle aree e la distribuzione degli uffici (in disparte, la già censurata esautorazione delle organizzazioni sindacali circa la mobilità interna, non affatto oggetto di convocazione e confronto).

2.3 – Il comportamento dell’Ente è ancora più illogico – e allo stesso tempo discriminatorio – se si considera che lo stesso ha ravvisato l’obbligo di rendere almeno un simulacro di motivazione circa le sorti dell'avvocatura comunale (disponendo che *"è stata individuata l'avvocatura comunale, scorporata da qualunque area, al fine di tutelarne la funzione di imparzialità, con una dipendenza diretta dal Sindaco e una sostanziale estraneità all'apparato amministrativo; all'avvocatura comunale non può essere affidata attività di gestione amministrativa"*, salvo poi contraddire i principi enunciati con la determina n. 265 del 5.6.2018, con la quale il Segretario generale ha disposto la sottoposizione, tra gli altri, dell'avv. Izzo al responsabile della prima area).

2.4 – Eppure, numerose osservazioni rese dalla ricorrente erano intese a salvaguardare proprio gli evocati (ma non praticati...) principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e di razionalizzazione della spesa pubblica (scolpiti, tra l’altro, dall’art. 5, TUPI), che dovrebbero essere prioritari in quegli enti, come il Comune di Mercato San Severino, sottoposti a procedura di riequilibrio.

2.5 – D’altronde, della fondatezza delle osservazioni rese vi è esplicito riconoscimento nella citata nota inviata dallo stesso Avv. Izzo, componente della delegazione trattante, al Segretario generale.

2.6 – Di qui l’ineluttabile necessità di rendere adeguata motivazione circa le ragioni del mancato recepimento delle pertinenti osservazioni rese dalla organizzazione sindacale, obbligo che, tra l’altro, discende dall’art. 8, c. 2, CCNL 1.4.1999, alla stregua del quale **le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.**

III)–VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; 109 D. LGS 267/2000; ART. 19, D. LGS. 165/2001; 1175 E 1375 C.C; 5 CCNL 2016–2018.

Nella medesima data in cui è stata pubblicata la delibera n. 85 all'albo pretorio (28.5.2018), venivano emanati i decreti di nomina per i titolari di posizioni organizzative, **senza attivare, anche questa volta, il procedimento di partecipazione delle organizzazioni sindacali.**

Eppure, secondo l'art. 5, CCNL, *"il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale libello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali .. di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare"*. Tra le materie oggetto di confronto (e della preventiva informazione) sono individuati alle lettere c) e d) *"l'individuazione dei profili professionali" e "i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa"*.

È solare la violazione delle prerogative delle organizzazioni sindacali!

3.2– Senza dire poi che nemmeno è stato offerto un cenno di motivazione circa la scelta dei responsabili di aree.

A tal proposito l'art. 19, comma 1-bis, D. Lgs. 165/2001, prescrive: *"L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta"*, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che trovano applicazione per mezzo delle clausole generali di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Per il conferimento di ciascun incarico, l'art. 19, c. 1, prevede che: "*Si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche capacità organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico...*".

L'art. 50, D. Lgs. 267/2000, stabilisce per gli enti locali che: "*Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali*".

L'art. 109, D. Lgs. 267/2000, dispone che: "*1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco...*

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso de quo: nessun avviso è stato pubblicato; nessun criterio di scelta è stato predeterminato; nessuna

ricognizione del personale di categoria D è stata svolta; nessun raffronto è stato effettuato; non sono stati considerati, requisiti, capacità e attitudini; nessuna motivazione è stata resa (ex plurimis, Cass., Sez. lav., 14.4.2015, n. 7495; Cass., SS. UU., nn. 21671/2013; 10370/1998; Cass., nn. 13867/2014; 21700/2013; 18836/2013; 21088/2010; 18857/2010; 20979/2009; 5025/2009; 28274/2008; 9814/2008; 4275/2007; 14624/2007; 23760/2004).

IV)- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.: 107, D. LGS 267/2000; 1 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALE E PROVINCIALI.

4.1 – Come se non bastasse, con il decreto sindacale n. 13 del 18.5.2018 (prot. n. 13369 del 28.5.2018), il Segretario generale è stato nominato Responsabile, titolare di posizione organizzativa, dell'Area 1.

L'art. 1 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 22.12.2003 sancisce che: "*Relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'Ente".*

4.2 – Non vi è chi non veda l'irragionevolezza nell'operato dell'amministrazione comunale di Mercato San Severino.

Le professionalità all'interno dell'Ente esistevano – ed esistono – senz'altro (a partire dall'Avv. Izzo, che ha retto per lungo tempo le sorti dell'area).

A non diverse conclusioni, inoltre, giunge il Ministero dell'Interno che, in un parere del 9.12.2012, ritiene praticabile il conferimento delle posizioni organizzative al Segretario comunale solo in via temporanea e previa puntuale verifica dell'assenza all'interno dell'Ente di adeguate figure professionali.

Per di più, l'art. 1, c. 7, L. 190/2012, riconosce quale figura chiave per la lotta alla corruzione proprio il Segretario comunale.

È evidente che, in tale contesto normativo, il Segretario non può svolgere attività di gestione, perché verrebbero meno le condizioni di terzietà ed imparzialità che impongono le attività di controllo, alle quali è naturalmente preposto (tra cui anche quelle relative ai procedimenti disciplinari).

Di qui la palese e specifica (oltre quella generale del motivo che precede) violazione di legge nel conferimento della posizione organizzativa, relativa all'Area "Amministrativa", al Segretario comunale, il quale, tra le altre cose, regge anche le sorti di altri comuni.

4.3 – Infine, risulta violato anche l'art. 77, c. 1, dello Statuto Comunale, il quale prevede che *“nella dotazione organica del personale è previsto quale vice segretario il funzionario responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali”*.

Per cui il Segretario, nell'attualità, è anche vice di se stesso.

Ogni ulteriore commento sarebbe superfluo.

V)-VIOLAZIONE DELL'ART. 48, TUEL. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONevolezza, ILLOGICITÀ, ABNORMITÀ.

La delibera n. 85, nel solo dispositivo, contiene una fantomatica modifica dell'art. 9 del Regolamento degli Uffici e dei servizi senza però indicare quale essa sia.

Eppure, trattandosi di un fondamentale atto normativo dell'Ente, ad una disposizione avrebbe dovuto sostituirsi altra dal preciso contenuto.

Non solo ma nel procedere alla modifica dell'atto regolamentare non si è tenuto in alcun conto dei principi stabiliti dal Consiglio comunale n. 86 del 21.10.1997, tant'è che alcun riferimento ad essa è dato rinvenire nel deliberato dell'organo esecutivo.

Ne consegue la violazione della norma rubricata in epigrafe.

istanza cautelare

La delibera impugnata presenta vizi radicali e lede le prerogative costituzionalmente attribuite alla ricorrente.

Per di più essa inficia tutti gli atti a valle, per cui è interesse della stessa amministrazione pubblica che ne vengano sospesi gli effetti, all'auspicabile fine che il procedimento sia riavviato in conformità alle previsioni legislative e contrattuali.

p.q.m.

si chiede l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare con ogni conseguenza di legge.

La causa è di valore indeterminabile, pertanto, si dichiara che è dovuto il contributo unificato nella misura di 650,00 euro.

prof. avv. Alfonso Vuolo

Io sottoscritto avv. Alfonso Vuolo (c.f. VLULNS71S18H703L), difensore della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Federazione provinciale di Salerno – CISL FP Salerno (c.f. 95074410655), dichiaro che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 21.1.1994 n. 53, dall'Ufficio Postale di Pagani, corso E. Padovano, sono conformi all'originale nativo del presente atto.

prof. avv. Alfonso Vuolo